



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

***INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
PER LA CONSIGLIATURA 2025-2030***

**INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
PER LA CONSIGLIATURA 2025-2030**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

1. I seguenti indirizzi regolano la nomina e/o la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni di cui all'art. 49 del Codice-degli Enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.
2. I presenti indirizzi, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3, non si applicano:
 - a. per la nomina o la designazione di componenti in carica degli organi del comune e di dipendenti comunali;
 - b. per la conferma, anche per il successivo mandato, del rappresentante del comune in carica;
 - c. ai casi in cui il Sindaco, quale componente di diritto di organismi od organi di enti, individui un proprio delegato;
 - d. alle nomine o designazioni effettuate da soggetti terzi che richiedano l'intesa con il Comune;
 - e. nei casi in cui sopravvenute ragioni di necessità e di urgenza richiedano di procedere con tempestività all'adozione del provvedimento, al fine di assicurare continuità gestionale degli organismi interessati, limitatamente al periodo di residua durata del mandato del soggetto surrogato, compatibilmente con le norme statutarie dell'ente.

**Art. 2
Requisiti per la nomina e/o designazione**

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni devono:
 - essere cittadini italiani;
 - avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
 - essere di indiscussa probità ed avere una qualificata e comprovata competenza per studi compiuti, per esperienza tecnica e/o amministrativa maturata, funzioni svolte presso enti, società od aziende pubbliche o private in relazione alla carica/incarico da ricoprire.
2. Sono fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa di settore per casi specifici.

**Art. 3
Cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di incarichi**

1. Non possono essere nominati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni:
 - coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità contemplate dagli artt. 73 comma 5, 74, 76, 77, 79 e 82 del Codice degli enti locali;

- coloro che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarico contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
 - coloro che svolgono attività professionali od intrattengono rapporti incompatibili o confliggenti con gli scopi e l'interesse dell'ente, azienda o istituzione, presso i quali potrebbe essere nominato come rappresentante;
 - coloro che si trovino in situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione comunale, con riferimento alle previsioni del codice di comportamento dei dipendenti comunali, per quanto compatibili;
 - il coniuge, parente od affine fino al 2° grado con il Sindaco e gli Assessori;
 - coloro che abbiano già avuto nomine o designazioni nel medesimo ente, azienda o istituzione per un periodo continuativo superiore a 10 anni per i mandati quinquennali e 9 anni per i mandati triennali.
2. Le cause di incompatibilità dovranno essere rimosse entro dieci giorni dall'eventuale nomina/designazione, pena la decadenza dalla stessa.

Art. 4 **Norme procedurali**

1. Il procedimento per la nomina e designazione di rappresentanti ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso da affiggersi all'albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune per almeno quindici giorni.
2. L'avviso deve indicare:
 - l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
 - i requisiti generali e le cause di incompatibilità;
 - i requisiti specifici ed ulteriori cause di incompatibilità quando siano previste dalla normativa in vigore;
 all'avviso viene allegato il fac-simile della domanda per la presentazione della candidatura.
3. La scadenza per la presentazione delle candidature, è fissata in quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
4. Le persone da nominare in rappresentanza del Comune di Pergine Valsugana devono presentare la propria candidatura, nei modi indicati dall'art. 5 del presente atto, dichiarando di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e l'assenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di incarico di cui all'art. 3.
5. Scaduto il termine stabilito per la presentazione di eventuali candidature, il Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati con il presente atto, adotta i provvedimenti motivati di nomina nel rispetto dei termini di legge.
6. In caso di motivata urgenza i termini per la presentazione delle candidature potrà essere opportunamente ridotto.

Art. 5 **Presentazione delle domande per la candidatura**

1. Le domande per la presentazione delle candidature dovranno presentarsi secondo il fac-simile allegato all'avviso di cui all'art. 4. Le domande dovranno contenere, pena l'inammissibilità, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di essere in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione di cui al precedente art. 2;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al precedente art. 3 e, nel caso in cui sussistano cause di incompatibilità, dichiarazione di disponibilità a far cessare, entro dieci giorni dalla nomina le eventuali cause di incompatibilità di cui al citato art. 3;
- di accettazione integrale delle disposizioni di cui ai presenti indirizzi generali.

e dovrà essere allegato “curriculum vitae” sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, delle cariche eventualmente ricoperte presso enti, aziende, istituzioni e in genere nelle amministrazioni pubbliche e/o private e di tutte le informazioni che consentono di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l’esperienza generale e specifica, dando particolare risalto alla competenza acquisita.

Art. 6

Criteri per le nomine

1. Il Sindaco, nel procedere alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, dovrà privilegiare il candidato che garantisca la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare.
2. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, anche con riferimento al disposto dell’art. 1, comma 5, del Codice degli enti Locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Art. 7

Procedure per le nomine o designazioni

1. In mancanza di presentazione di candidature o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio del Sindaco, inadeguate rispetto all’incarico da conferire, il Sindaco, con atto motivato, provvede direttamente alla nomina o alla designazione, fermo restando il possesso, da parte del nominato, dei requisiti prescritti, oppure ad emettere un nuovo avviso.
2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un nominato o designato in rappresentanza del Comune, il Sindaco ha facoltà di avvalersi, per la surroga, delle candidature pervenute di cui trattasi, oppure procedere mediante nuovo avviso.
3. I nominati o designati che surrogano altri, anzitempo cessati dalla carica per una delle cause di cui agli artt. 2 e 3 del presente atto, esercitano le loro funzioni, limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti incaricati.

Art. 8

Decreti di nomina/designazione

1. I decreti di nomina o di designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni devono essere motivati in relazione ai criteri seguiti e alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone. e all’esistenza delle condizioni per poterlo esercitare, quali emergono dal presente atto. Viene esclusa, in sede di motivazione, ogni

valutazione comparativa con altri candidati, configurandosi l'atto di nomina o di designazione come atto caratterizzato dall'“*intuitu personae*”.

2. I decreti di nomina sono pubblici. Agli stessi è data idonea pubblicità tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 9

Adempimenti del rappresentante del Comune di Pergine Valsugana

1. Ogni rappresentante nominato o designato è tenuto a relazionare al Sindaco sull'attività svolta dall'organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative assunte al suo interno.
2. Il rappresentante dovrà concorrere alla gestione dell'ente, azienda e istituzione in cui verrà nominato nel rispetto delle norme vigenti, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della gestione.
3. Nello svolgimento di tale funzione, il rappresentante dovrà tener conto altresì degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune nonché delle direttive impartite dal Sindaco.
4. Il Sindaco ha comunque facoltà di chiedere in qualunque tempo relazioni sull'attività svolta.
5. Il rappresentante è tenuto a comunicare al Comune annualmente il compenso lordo percepito per gli effetti di cui all'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m., nonché a rendere annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 10

Durata, decadenza e revoca delle nomine

1. Le persone nominate o designate dal Sindaco restano in carica per il periodo stabilito dai singoli ordinamenti.
2. I rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, con atto motivato del Sindaco, possono essere revocati, anche a seguito di mozione motivata, approvata dal Consiglio comunale.
3. Costituiscono motivi di revoca:
 - a) il venir meno dei requisiti per la nomina secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente atto;
 - b) gravi motivi di contrasto con il Sindaco e/o con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
 - c) gravi motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta.
4. Nei casi sub b) e c) la revoca è subordinata alle precise contestazioni da parte del Sindaco dell'inadempienza, alla quale devono seguire entro dieci giorni le eventuali memorie dell'interessato. Il Sindaco assume la propria determinazione entro i successivi trenta giorni.
5. Il Sindaco, nel caso in cui siano accertate anche d'ufficio la sussistenza o la sopravvenienza di situazioni di cui al comma 1 dell'art. 3, invita l'interessato a rimuoverle entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, dichiara la decadenza.